

Reclamo n. 357/2012/TV del 2/3 gennaio 2012

Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione del principio di pluralismo (art. 4 cpv. 4 LRTV)**

Trasmissione oggetto del reclamo:

RSI, LA 1, “Cronaca in diretta da Berna del rinnovo integrale del Consiglio federale” del 14 dicembre 2011.

Riassunto della fattispecie

Nel gennaio 2012 A. inoltrava un reclamo al Mediatore RSI contro la trasmissione indicata, invocando una violazione del principio di pluralismo. Nell’ambito della suddetta trasmissione il reclamante aveva infatti inviato un messaggio - da lui definito “*critico sulla trasmissione*” - nel forum attivato per quell’occasione. Messaggio che i responsabili del forum non avevano pubblicato, giudicandolo fuori tema. Con il proprio atto il reclamante si lamentava segnatamente del fatto che nel suddetto forum erano però stati pubblicati diversi messaggi (a suo dire) fuori tema e riteneva pertanto che il suo messaggio non fosse stato pubblicato solo perché “*non gradito*” ai redattori del forum. Da parte sua la RSI, in sede di osservazioni, evidenziava che la trasmissione contestata aveva rispettato pienamente il principio di pluralismo, dando spazio, con le riprese dei lavori parlamentari e con le interviste a personalità dei vari partiti, a tutte le parti coinvolte. In merito alle ulteriori censure, l’emittente sottolineava inoltre che, anche se un forum è una possibilità ulteriore di espressione aperta al pubblico, è suo preciso dovere effettuare un controllo sui messaggi inviati prima di pubblicarli, e ciò per rispettare i suoi obblighi legali in materia di contenuto dei programmi ai sensi degli art. 4 e 5 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Il messaggio in oggetto veniva inoltre definito dall’emittente “*una pungente critica nei confronti dei due presentatori*” della RSI a Berna, messaggio che andava al di là di quanto ammissibile, “*in quanto lesivo della personalità dei giornalisti e fuori tema*”. Le parti venivano convocate dal Mediatore per una seduta conciliativa, nel corso della quale il reclamante manteneva la propria posizione e rivendicava la possibilità di esprimersi liberamente sul forum RSI, mentre quest’ultima evidenziava il proprio dovere di non pubblicare frasi offensive. Visto quanto precede, il reclamante ritirava il reclamo. La procedura veniva pertanto evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LRTV.

Osservazioni

Fermo restando che la presente procedura si è conclusa con un Rapporto finale - Stralcio, in quanto il reclamante ha ritirato il reclamo dopo aver raggiunto un accordo con la RSI durante la seduta conciliativa predisposta dal Mediatore, questo caso è particolarmente interessante perché ha sollevato la problematica relativa agli obblighi legali di un’emittente in materia di contenuto dei programmi.

Al proposito è utile riproporre anche in questa sede quanto affermato dal Mediatore in una fattispecie analoga, in cui un reclamante invocava una violazione dei menzionati obblighi.

In quell'occasione il Mediatore ha affermato che, in ragione delle capacità dei mezzi di comunicazione elettronici (radio e televisione) di avere un potere di suggestione e coinvolgimento emozionale accresciuto sul pubblico di massa, il legislatore ha previsto agli artt. 4-8 LRTV dei requisiti minimi che le emittenti devono rispettare sui contenuti dei programmi, in modo tale da garantire degli standard etici minimi nella comunicazione radio e soprattutto televisiva (vista l'importanza del ruolo assunto dalle immagini in movimento). Sempre in quell'occasione, il Mediatore ha altresì osservato che le norme della LRTV sopra menzionate corrispondono agli standard minimi riconosciuti a livello europeo.